

DECISIONE DEL CONSIGLIO**dell'11 settembre 1979****che adotta un programma di ricerca e di sviluppo nel settore energetico
(1979-1983)****(79/785/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 2 del trattato assegna tra l'altro alla Comunità il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita; che l'articolo 3 del trattato definisce le attività della Comunità volte a tali fini;

considerando che la ricerca e lo sviluppo nel settore energetico costituiscono un importante elemento per il conseguimento di tali obiettivi;

considerando che il programma di ricerca e di sviluppo nel settore energetico, adottato con decisione 75/510/CEE ⁽⁴⁾, ha dato risultati positivi ed ha aperto promettenti prospettive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

considerando pertanto che le azioni di ricerca e di sviluppo oggetto della presente decisione appaiono necessarie e sono un mezzo adeguato per continuare le attività intraprese per il conseguimento, nel funzionamento del mercato comune, di taluni obiettivi della Comunità;

considerando che il Consiglio ha adottato i regolamenti (CEE) n. 1302/78 ⁽⁵⁾ e n. 1303/78 ⁽⁶⁾ concernenti la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative e a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia;

considerando che tale sostegno sarà accordato soltanto a progetti per i quali le prospettive di vitalità sul piano industriale e commerciale siano provate da studi e ricerche preliminari;

considerando la risoluzione del Consiglio del 17 dicembre 1974 concernente gli obiettivi per il 1985 della politica energetica comunitaria ⁽⁷⁾;

considerando la risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ⁽⁸⁾;

considerando il parere espresso dal comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici a tale scopo necessari,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1979, un programma di ricerca e di sviluppo per la Comunità economica europea nel settore energetico, quale figura in allegato.

Articolo 2

1. Gli stanziamenti necessari alla realizzazione del programma, il cui ammontare è fissato a 105 milioni di unità di conto europee, compreso un organico di 34 agenti, sono iscritti al bilancio delle Comunità europee.

L'unità di conto europea è definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁹⁾.

2. In base all'esperienza acquisita durante l'esecuzione del programma e con riserva del parere preliminare del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) e dei competenti comitati consultivi in materia di gestione del programma, la Commissione è autorizzata ad effettuare uno storno di fondi da un sottoprogramma ad un altro, purché tali trasferimenti non si traducano in un aumento o in una riduzione superiore al 10 % dell'importo inizialmente assegnato a ciascun sottoprogramma e definito nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. C 228 del 26. 9. 1978, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 57.

⁽³⁾ GU n. C 133 del 28. 5. 1979, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 2. 9. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

Articolo 3

La Commissione assicura l'esecuzione del programma e si fa assistere da comitati consultivi in materia di gestione del programma istituiti a questo scopo e disciplinati dalla norme contenute nella risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 ⁽¹⁾, e tiene informato il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST).

Articolo 4

Nel 1981 il programma sarà riesaminato, principalmente per quanto riguarda le priorità, e sarà eventualmente modificato secondo la procedura appropriata, previa consultazione dei comitati consultivi in materia di gestione del programma e del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST). Ai fini di tale modifica si terrà altresì conto della valutazione definitiva del primo programma di ricerca e di sviluppo nel settore energetico e dei progetti dimostrativi.

Una relazione sul riesame e sulle eventuali modifiche sarà elaborata ed inviata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 5

La diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione del programma definito nell'allegato è assicurata conformemente al regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea ⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. Mc SHARRY

⁽¹⁾ GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

*ALLEGATO***AZIONE INDIRETTA****PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE ENERGETICO**

Il programma comprende i seguenti sottoprogrammi :

1. Risparmio di energia

A questo sottoprogramma sono assegnati impegni di spesa per 27 milioni di unità di conto europee.

Esso comprende i seguenti settori :

<i>Settore A :</i>	Applicazioni domestiche e terziarie
<i>Settore B :</i>	Industria
<i>Settore C :</i>	Trasporti
<i>Settore D :</i>	Trasformazione dell'energia
<i>Settore E :</i>	Immagazzinamento dell'energia

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

2. Produzione e impiego dell'idrogeno

A questo sottoprogramma sono assegnati impegni di spesa di 8 milioni di unità di conto europee.

Esso comprende i seguenti progetti :

<i>Progetto A :</i>	Produzione termochimica dell'idrogeno
<i>Progetto B :</i>	Produzione elettrolitica dell'idrogeno
<i>Progetto C :</i>	Trasporto, immagazzinamento e impiego dell'idrogeno

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

3. Energia solare

A questo sottoprogramma sono assegnati impegni di spesa di 46 milioni di unità di conto europee.

Esso comprende i seguenti progetti :

<i>Progetto A :</i>	Applicazioni dell'energia solare alle abitazioni
<i>Progetto B :</i>	Centrali solari termomeccaniche
<i>Progetto C :</i>	Produzione di corrente per conversione fotovoltaica
<i>Progetto D :</i>	Processi fotochimici, fotoelettrochimici e fotobiologici
<i>Progetto E :</i>	Energia ottenuta dalla biomassa
<i>Progetto F :</i>	Dati sulle radiazioni solari
<i>Progetto G :</i>	Energia eolica
<i>Progetto H :</i>	Applicazione dell'energia solare all'agricoltura e all'industria

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

4. Energia geotermica

A questo sottoprogramma sono assegnati impegni di spesa di 18 milioni di unità di conto europee.

Esso comprende i seguenti progetti :

- Progetto A :* Ricerche geologiche, geofisiche e geochimiche integrate in regioni selezionate
- Progetto B :* Problemi connessi con le risorse idrotermiche naturali a livello del sottosuolo
- Progetto C :* Problemi connessi con l'utilizzazione delle risorse idrotermiche a livello della superficie
- Progetto D :* Rocce calde secche

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.

5. Analisi dei sistemi e studi di strategie nel settore energetico

A questo sottoprogramma sono assegnati impegni di spesa di 6 milioni di unità di conto europee.

Esso comprende le seguenti azioni :

- Azione 1 :* Miglioramento ed ulteriore sviluppo dei modelli energetici comunitari a medio e a lungo termine
- Azione 2 :* Sviluppo di nuovi modelli di rappresentazione dei sistemi energetici
- Azione 3 :* Sviluppo di nuovi metodi per migliorare la comunicazione delle informazioni tra produttori e utilizzatori di modelli
- Azione 4 :* Elaborazione di modelli energetici mondiali

Tali attività saranno svolte su base contrattuale.
